

# COMUNE DI RONCEGNO

## STATUTO

### TITOLO I° PRINCIPI E CONSIDERAZIONI GENERALI

#### Art. 1 – Territorio Popolazione e Sede Comunale.

Il Comune di Roncegno è lo spazio politico-territoriale organizzato dalla popolazione della Comunità di Roncegno, delle Frazioni di Marter, Monte di Mezzo, S. Brigida e dei Masi: Albio, Auseri, Beberi, Bernardi, Bocheri, Cadenzi, Cofleri, Craneri, Crozzeri, Dell’Aria, Fraineri, Gasperazzi, Gionzeri, Gretti, Groffi, Lagon, Masetti, Molini, Montebello, Montibelleri, Muro, Pacheri, Pinzeri, Postai, Rincheri, Robello, Roneri, Roveri, Rozza, Salcheri, Sasso, Scali, Scalvin, Smideri, Stralleri, Striccheri, Tesobbo, Ulleri, Vazzena, Vestri, Zaccon, Zanorgi, Zonti e Zotteli.

Confina con i territori dei Comuni di: Borgo Valsugana, Fierozzo, Frassilongo, Novaledo, Ronchi Valsugana e Torcegno.

Capoluogo del Comune è Roncegno. In esso hanno sede gli Organi e gli Uffici comunali.

#### Art. 2 – Albo Pretorio.

Il Comune ha il proprio Albo Pretorio sito all’entrata del Municipio Sede in Piazza Achille De Giovanni n. 1.

#### Art. 3 – Stemma e Gonfalone

Il Comune di Roncegno ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone adottati con Deliberazione Consiliare n. 47 dd. 29 Settembre 1988 ed approvati dalla Giunta Provinciale di Trento con Deliberazione n. 16961 dd. 22 Dicembre 1988 che così si presentano nei termini di seguito riportati:

##### 1. STEMMA :

BLASONATURA: “D’azzurro alla croce patente d’argento accantonata dalle maiuscole C, R, V, M dello stesso

CORONA: “Murale di Borgata”

ORNAMENTI: “ A destra una fronda d’alloro fogliata al naturale e fruttifera di rosso; a sinistra una fronda di quercia fogliata e ghiandifera al naturale legate da un nodo d’azzurro”.

##### 2. GONFALONE:

“Drappo rettangolare, partito di bianco e di azzurro, del rapporto di 5/8 a 3 pendoni scalari unito al bilico mediante 3 merli guelfi, bordato, frangiato: arricchito di ricami d’argento caricato dello stemma comunale munito dei suoi ornamenti sormontato dall’argentea dicitura – Comune di Roncegno- convessamente disposta. Il bilico è unito

all'asta, recante una cravatta tricolore da Comune, foderata da una guaina di velluto azzurro ornata da spirale d'argento mediante un cordone a nappe dello stesso”.

#### Art. 4 – Principi ispiratori – Fini ed obiettivi programmatici.

1. Il Comune orienta la propria azione all'attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica, nata dalla Resistenza. Ispira la propria azione al principio di solidarietà, nella prospettiva della tutela dei diritti inviolabili della persona.
2. Il Comune rende effettiva la partecipazione all'azione politica e amministrativa comunale, garantendo e valorizzando il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli interessati, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, di ogni espressione della comunità locale, di concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività.
3. Promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di curare e di educazione dei figli, anche tramite i servizi sociale ed educativi.
4. In coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite in materia di diritti dei bambini e dei giovani, concorre a promuovere il diritto allo studio e alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione.
5. Promuove azioni per favorire pari opportunità tra donne e uomini.
6. Concorre, nell'ambito delle sue competenze, alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione e se possibile eliminazione dell'inquinamento e delle sue cause al fine di assicurare nell'uso delle risorse, le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future.
7. Promuove l'equilibrato assetto del territorio; tutela la salute dei cittadini ed opera per la coesistenza delle diverse specie viventi; favorisce la soluzione del bisogno abitativo; valorizza il patrimonio storico, artistico del Paese e le tradizioni culturali.
8. Valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa economica privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, nel rispetto delle risorse ambientali.
9. Promuove lo sviluppo del turismo e favorisce le iniziative volte a tale finalità.
10. Sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni. Favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità.
11. Promuove la solidarietà della comunità locale rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate anche attraverso condizioni speciali per l'uso dei servizi, o servizi ad esse specialmente rivolti. Valorizza le diverse culture che nella comunità convivono, anche nel rispetto della libertà religiosa e di culto.
12. Favorisce la piena integrazione dei discendenti degli emigrati che qui dimorano temporaneamente o risiedono stabilmente, salvaguardando le loro peculiarità e differenze.
13. Tiene in dovuta considerazione la situazione degli emigrati trentini all'estero ed in particolare collabora ad ogni livello per il conseguimento degli obiettivi proposti da associazioni, organismi ed enti che li rappresentano.
14. Valorizza le risorse e le attività culturali, formative e di ricerca e promuove nel rispetto delle reciproche autonomie, le più ampie collaborazioni fra le istituzioni culturali, statali, regionali, provinciali e locali.
15. Favorisce un'organizzazione della vita comunitaria rispondente alle esigenze delle persone e delle famiglie. Armonizza gli orari dei servizi con le esigenze più generali dei cittadini. Agisce per assicurare il diritto di tutti all'accessibilità dei centri abitati.
16. Favorisce l'inserimento ed il coinvolgimento degli anziani nelle attività che possono interessare la comunità.

17. Promuove la valorizzazione del lavoro nella società e disciplina, al proprio interno, procedure atte a favorire la partecipazione dei lavoratori alla determinazione degli obiettivi e delle modalità di gestione.
18. Concorre, nell'ambito delle organizzazioni internazionali degli Enti locali e attraverso i rapporti di gemellaggio con altri Comuni, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico.
19. L'attività amministrativa del Comune si ispira a criteri di economicità, efficacia e pubblicità, di trasparenza, partecipazione, collaborazione, semplificazione, celerità, imparzialità e responsabilità.
20. Ai principi fondamentali è sottoposta ogni forma di attività comunale, sia di diritto pubblico che di diritto privato, sia svolta direttamente che mediante partecipazione ad altri organismi, enti o società.

#### Art. 5 – Informazioni dei cittadini.

1. Il Comune assicura la più ampia informazione degli utenti sull'organizzazione e sulla gestione dei servizi pubblici e favorisce ogni iniziativa per fornire ai cittadini le notizie relative all'attività comunale e agli enti ed aziende dipendenti.
2. Per il raggiungimento di tali scopi:
  - a) L'accesso agli atti del Comune e delle istituzioni è assicurata a tutti, nei limiti stabiliti dalla Legge e con le modalità previste dal Regolamento.
  - b) L'informazione sull'attività del Comune e delle istituzioni è assicurata mediante l'Albo Pretorio e promossa mediante rapporti continuativi con i servizi giornalistici, radiofonici e televisivi.
  - c) Il Bollettino Comunale garantisce l'informazione sull'attività del Comune e delle istituzioni in via continuativa.

### TITOLO II° GLI ORGANI ELETTIVI

#### CAPO I° IL CONSIGLIO COMUNALE

#### Art. 6 – Funzioni.

1. Il Consiglio comunale, composto dai consiglieri eletti, rappresenta la Comunità comunale, individuandone ed interpretandone gli interessi generali, quale organo di governo e indirizzo, nonché di controllo politico-amministrativo.
2. Esso adotta gli atti necessari al proprio funzionamento ed esercita le competenze assegnategli dalla legge regionale e le altre previste, nell'ambito della legge, dallo Statuto.
3. Stabilisce gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e di gestione operativa, ed esercita su tutte le attività del Comune il controllo politico-amministrativo, affinché l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nei documenti programmatici, con le modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
4. Esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo comunque spettanti al Comune, anche in forza di convenzione, su istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società anche per azioni che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune

od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti; nomina e revoca, quando occorra, i rappresentanti comunali negli enti ed organismi stessi, e organi di tali enti, aziende, istituzioni, organismi societari ed associativi. Approva gli atti fondamentali delle aziende speciali e delle istituzioni previsti dallo statuto aziendale dal regolamento.

5. Nell'esercizio del controllo politico-amministrativo, il Consiglio verifica la coerenza dell'attività amministrativa con i principi affermati dallo Statuto, gli indirizzi generali, gli atti fondamentali e di programmazione.
6. Vota risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, rivolti ad esprimere la partecipazione dei cittadini ad eventi esterni alla Comunità locale.
7. Con l'approvazione degli atti fondamentali, il Consiglio può stabilire criteri guida per la loro concreta attuazione. In particolare, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale il Consiglio definisce gli obiettivi da perseguire e i tempi per il loro conseguimento, anche in relazione a singoli programmi, interventi o progetti.
8. Il Consiglio può altresì esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali il Revisore di Conti abbia segnalato la necessità in relazione all'amministrazione e alla gestione economica delle attività comunali.
9. Quando uno o più consiglieri siano incaricati dal Sindaco dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi, ai sensi dell'art. 16, comma 3, il Consiglio prende atto dell'incarico e determina, ove spetti, il rimborso spese.
10. Per l'esercizio delle sue funzioni il Consiglio si dota dell'attività del Revisore dei Conti.

#### Art. 7 – Consiglieri.

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Essi rappresentano la Comunità comunale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto.
3. Sono responsabili dei voti che esprimono sulle proposte sottoposte alla deliberazione del Consiglio. Tuttavia, sono esenti da responsabilità i Consiglieri che dal verbale risultino assenti o contrari.
4. Il regolamento disciplina l'esercizio da parte dei Consiglieri dell'iniziativa per gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio, la presentazione di interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni, l'esercizio di ogni altra facoltà spettante ai Consiglieri a norma di legge, Statuto o regolamento.
5. Il regolamento stabilisce altresì le modalità di esercizio in esenzione di spesa, da parte di Consiglieri, dei diritti di informazione e di accesso stabiliti dalla legge e dallo Statuto.
6. "Ai consiglieri spetta un'indennità di presenza determinata nella misura di Lire 25.000. Tale importo è aggiornabile periodicamente con deliberazione del Consiglio comunale in base ai dati ISTAT."

#### Art. 8 – Convocazione e costituzione.

1. Il regolamento stabilisce modalità e termini per la convocazione del Consiglio.
2. Nella formulazione dell'ordine del giorno è data la priorità alle questioni urgenti ed ai punti non trattati nella seduta precedente.
3. Il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto. Può articolare la propria attività in sessioni, con la durata e secondo le modalità stabilite dal regolamento.

4. Quando un quinto dei Consiglieri richieda una seduta straordinaria del Consiglio il Sindaco la convoca entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Il Consiglio comunale può essere convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando ciò sia necessario per deliberare su questioni rilevanti ed indilazionabili assicurando comunque ai Consiglieri la tempestiva conoscenza degli atti relativi agli argomenti da trattare.
6. Il Consiglio comunale è regolarmente costituito con la presenza di oltre la metà dei Consiglieri comunali assegnati.
7. Ove, per l'ipotesi che il Consiglio non si costituisca regolarmente in prima convocazione, sia convocata in giorno diverso una seconda seduta con lo stesso ordine del giorno, nella nuova seduta è sufficiente l'intervento di 7 Consiglieri comunali, ferme restando le maggioranze richieste per particolari deliberazioni.
8. Qualora, nella seduta di seconda convocazione debbano essere posti all'ordine del giorno in via d'urgenza ulteriori argomenti non compresi nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, per la trattazione di tali argomenti si osservano i requisiti relativi alle sedute di prima convocazione.
9. Alle sedute del Consiglio Comunale partecipa il Segretario Comunale che, eventualmente coadiuvato per quanto riguarda gli aspetti tecnici dai funzionari di segreteria, cura la redazione del verbale, sottoscrivendolo assieme al Sindaco o a chi presiede l'adunanza.
10. Gli Assessori con Consiglieri hanno diritto, e se richiesti obbligo, di partecipare alle adunanze del Consiglio, con pieno diritto di parola, ma senza diritto di voto.
11. Alle sedute del Consiglio comunale possono essere invitati i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Società per azioni, Consorzi, commissioni, nonché dirigenti e funzionari del Comune ed altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto del Comune, per riferire sugli argomenti di rispettiva pertinenza.
12. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo la legge o il regolamento, esse debbano essere segrete.
13. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento.

#### Art. 9 – Iniziativa e deliberazione delle proposte.

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta alla Giunta, al Sindaco ed a ciascun Consigliere.
2. Le modalità per la presentazione e l'istruttoria delle proposte sono stabilite dal regolamento del Consiglio, che, al fine di agevolare la conclusione dei lavori consiliari, può prevedere particolari procedure e competenze delle Commissioni permanenti per l'esame e la discussione preliminare delle proposte di deliberazione.
3. Ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto il voto della maggioranza dei votanti, salvi i casi in cui la legge o la statuto prescrivono espressamente la maggioranza degli aventi diritto al voto o altri speciali maggioranze.
4. Ai fini della determinazione della maggioranza si computano tra i votanti gli astenuti, non si computano coloro che si assentano prima di votare e, nelle votazioni su scheda, le schede nulle.
5. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla legge e dal regolamento.
6. In caso d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

#### Art. 10 – Commissioni Consultive.

1. Ai fini di razionalizzare ed indirizzare l'attività amministrativa vengono istituite le seguenti commissioni consultive:
  - a. Commissione Lavoro e Sviluppo Economico;
  - b. Commissione Sport e Turismo;
  - c. Commissione Attività Culturali, Informazione e Diritto allo Studio;
  - d. Commissione Gestione Territoriale, Ambiente e Patrimonio;
  - e. Commissione Salute e Attività Socio – Assistenziali;le commissioni forniscono pareri e indirizzi nelle materie di competenza dietro richiesta del Sindaco, della Giunta o del Consiglio comunale, ovvero previa deliberazione della commissione stessa.
2. Le commissioni di cui al comma 1° sono così composte:
  - a. da un Presidente designato dal Sindaco e scelto fra i Consiglieri comunali o persone aventi i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale;
  - b. da due esperti nella materia specifica designati rispettivamente dalla Giunta comunale e dalle Associazioni o organismi più rappresentativi del settore sulle cui materie la commissione ha competenza;
  - c. da due consiglieri o persone esperte aventi i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale. Detti membri, dei quali uno deve essere espresso della minoranza, sono designati dal Consiglio comunale;la Giunta comunale provvede alla nomina delle commissioni previa acquisizione delle designazioni da parte degli organi competenti.
3. Le commissioni esprimono pareri a maggioranza assoluta dei propri membri; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le funzioni del segretario verbalizzanti nelle rispettive commissioni sono svolte da un membro della commissione stessa, nominato nel proprio seno.

Ai fini organizzativi dell'attività delle commissioni di cui al comma 1 è istituita la commissione generale di coordinamento, con lo scopo di dirimere gli aspetti problematici dell'attività delle predette commissioni, fornendo i criteri e le modalità di attuazione dell'attività delle medesime. La commissione in questione è inoltre competente in merito a qualsiasi problematica di carattere generale. Essa è convocata e presieduta dal Sindaco o da suo sostituto ed è composta dai presidenti delle commissioni di cui al comma 1. La commissione in oggetto è sentita di norma in materia di bilancio, assestamento di bilancio e piani comunali.
4. La Giunta comunale può avvalersi delle commissioni di cui al comma precedente per lo svolgimento di particolari attività che necessitano di coordinamento.
5. Ai membri delle suddette commissioni sono corrisposti i rimborsi spese previsti dalla normativa in vigore per i consiglieri comunali.

## CAPO II° IL SINDACO

### Art. 11 – Il Sindaco

1. Il Sindaco, capo dell'Amministrazione comunale, rappresenta il Comune e la comunità, promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità istituzionali del Comune.
2. Rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma. Stipula le convenzioni amministrative con altre amministrazioni o con i privati aventi ad oggetto i servizi o le funzioni comunali.
3. In caso di assenza o di impedimento il Sindaco è sostituito in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge o dallo Statuto dal Vicesindaco ed in caso di assenza di questi dall'Assessore più anziano di età.

### CAPO III° LA GIUNTA COMUNALE

#### Art. 12 – La Giunta comunale.

1. La Giunta comunale è l'organo di governo del Comune. Essa opera per l'attuazione del programma, nel quadro degli indirizzi generali espressi dal Consiglio negli atti di sua competenza.
2. Essa è composta dal Sindaco, che la presiede, e da 4 Assessori.  
Gli Assessori sono nominati dal Sindaco ai sensi dell'art. 2 della L.R. 30/11/1994 n. 3 e fra esse il Vicesindaco; 2 dei 4 Assessori possono essere cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere ed Assessore.
3. Spetta alla Giunta l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge alla competenza del Consiglio e che non rientrino nelle competenze, attribuite dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti al Sindaco, al Segretario o ad altri funzionari.

### CAPO IV° FUNZIONAMENTO

#### Art. 13 – Funzionamento

1. La Giunta Comunale esercita le proprie funzioni in forma collegiale.
2. La Giunta si riunisce con la presenza di oltre la metà dei suoi componenti e delibera con voto palese, sempre che non si debba procedere diversamente secondo la legge.
3. Alle adunanze della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Comunale, che vi può prendere la parola in ordine a problemi di legittimità ed interviene su richiesta dei membri della Giunta relativamente ad ogni altra questione.
4. Le dimissioni o la cessazione dall'Ufficio di Assessori per altra causa, al di fuori della revoca sindacale di cui all'art. 64 della L.R. 30/11/1994 n.3, sono comunicate al Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva.

#### Art. 13 bis – Delegati frazionali

1. Nelle frazioni comunali può risiedere un delegato del Sindaco da lui nominato, scelto tra gli assessori della frazione o, in difetto, tra i consiglieri comunali o, infine, tra gli eleggibili a consigliere comunale.
2. Il delegato del Sindaco cura gli affari locali dell'Amministrazione comunale, supplisce all'attività degli assessori nella frazione; qualora richiesto, secondo le direttive del Sindaco stesso e fa osservare le deliberazioni del Consiglio e della Giunta. Prima della presentazione del bilancio preventivo, il delegato relaziona al Consiglio comunale sulle condizioni e sui bisogni della frazione. Esso è inoltre sentito ogni qualvolta la Giunta lo ritenga necessario e ha il diritto di partecipazione ai lavori della Giunta e del Consiglio comunale, senza diritto di voto, qualora ne faccia espressamente richiesta ovvero siano trattati argomenti di particolare rilevanza per la frazione.
3. Al medesimo compete il rimborso delle spese sostenute, per l'espletamento del proprio mandato, nella misura stabilita per gli assessori comunali, nonché quant'altro stabilito dal Consiglio comunale in base a disposizioni normative o regolamentari.

### TITOLO III° ORGANIZZAZIONE

#### Art. 14 – Uffici e personale.

1. Gli uffici e servizi del Comune sono organizzati in base a criteri di funzionalità, economicità di gestione, flessibilità, trasparenza e accessibilità e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. Il regolamento di organizzazione e del personale, nel rispetto delle leggi e dello Statuto, definisce;
  - a. L'articolazione degli uffici e servizi e relative funzioni; nelle sue linee essenziali l'Ordinamento degli Uffici è strutturato nel modo seguente: Ufficio Segreteria – Ufficio Stato Civile – Anagrafe Elettorale – Ufficio Tecnico – Ufficio Attività Culturali – Ufficio Ragioneria.
  - b. Le dotazioni organiche dei medesimi distinte per livelli funzionali e profili professionali;
  - c. I requisiti richiesti e le modalità di accesso alle singole posizioni lavorative;
  - d. Le procedure di assunzione e cessazione del servizio;
  - e. I diritti, i doveri e le sanzioni disciplinari;
  - f. L'organizzazione e il funzionamento della Commissione di disciplina;
  - g. I criteri per la formazione e l'addestramento;
  - h. Il Regolamento Comunale specifica i compiti che rientrano nella funzione direttiva (che non potranno essere comunque tutti quelli della funzione dirigenziale) e disciplina la qualifica minima per il conferimento dell'incarico; gli incarichi di direzione degli uffici e servizi sono conferiti a tempo determinato per la durata di cinque anni a personale dipendente in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento Comunale che dovrà prevedere tutti i criteri di selezione dei candidati. I requisiti per la copertura dei posti di responsabile di servizio sono quelli richiesti dalla qualifica da ricoprire ai sensi di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva. Il conferimento di incarichi direttivi non ha riflessi sulla qualifica e non crea aspettative di progressione nella carriera. Gli incarichi sono conferiti su proposta del Sindaco e secondo i criteri previsti dal Regolamento Comunale. Gli incarichi sono rinnovati e revocati secondo le modalità stabilite dalla Legge e dal Regolamento Comunale.

#### Art. 15 – Segretario Comunale (e funzionari incaricati di compiti direttivi).

1. Il Segretario Comunale cura (coordinando l'attività dei funzionari incaricati di compiti direttivi) le procedure attuative delle deliberazioni e dei provvedimenti, avvalendosi degli uffici competenti; accerta ed indica, per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del Comune l'ufficio ed il servizio responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale.
2. Spetta in particolare al Segretario Comunale avvalendosi dei funzionari incaricati di compiti direttivi, con le modalità ed i limiti stabiliti dal Regolamento:
  - a. predisporre proposte, programmi, progetti, sulla base delle direttive ricevute dagli organi di governo;
  - b. formulare gli schemi dei bilanci di previsione e consuntivi;
  - c. organizzare, sulla base delle direttive degli organi del Comune, le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi approvati dagli organi del Comune;
3. Il Regolamento di Contabilità determina l'ambito della gestione degli uffici e servizi comunali assegnata al Segretario ed ai funzionari incaricati di compiti direttivi.

4. Il Segretario presiede le Commissioni Giudicatrici di concorso per la copertura dei posti vacanti, secondo le disposizioni del Regolamento.
5. Le Commissioni di gara sono presiedute dal Segretario Comunale secondo le disposizioni del Regolamento di Contabilità. Qualora il Segretario Comunale non possa presiedere la gara svolgendo in essa le funzioni di ufficiale rogante, la Commissione di gara è presieduta dal Sindaco e da Assessore da lui delegato.
6. I contratti sono stipulati dal Segretario Comunale. Qualora il Segretario Comunale non possa stipulare il contratto, svolgendo in relazione ad esso le funzioni di ufficiale rogante, il contratto è stipulato dal Sindaco o da Assessore da lui delegato.
7. Ferme restando le competenze specificatamente attribuite ad altri organi del Comune, i regolamenti disciplinano l'esercizio da parte del Segretario e dei funzionari incaricati di compiti direttivi delle altre competenze relative ad atti non discrezionali.

## TITOLO IV° I SERVIZI PUBBLICI

### Art. 16 – Principi.

1. I servizi comunali, in qualsiasi forma gestiti, sono disciplinati in modo da consentire il più ampio soddisfacimento delle esigenze degli utenti, cui è finalizzata l'organizzazione del lavoro e del personale, fermo restando il rispetto dei diritti ad esso attribuiti dalla legge e dagli accordi collettivi.
2. Il Comune accetta e promuove la collaborazione con i privati, anche affidando ad essi la gestione dei servizi che possano in tal modo essere svolti con maggiore efficienza ed efficacia.
3. Il Comune valorizza la partecipazione degli utenti, anche istituendo appositi organismi o accogliendo forme spontanee di auto organizzazione. Nei regolamenti sono sempre stabiliti modalità e termini per le osservazioni degli utenti e delle loro associazioni sulla gestione del servizio.
4. Il Comune riconosce il valore sociale delle organizzazioni del volontariato, della cooperazione sociale e degli altri enti od organismi senza fini di lucro nell'individuazione dei bisogni sociali, civili, culturali, nonché nella risposta ad essi, e ne promuove lo sviluppo, il sostegno e la collaborazione. Assicura ad essi, nei modi stabiliti dal regolamento, la partecipazione alla programmazione ed alla gestione dei servizi pubblici.
5. In ogni caso i servizi debbono risultare facilmente accessibili, garantire standard qualitativi conformi agli obiettivi stabiliti, assicurare pienamente l'informazione degli utenti sui loro diritti e sulle condizioni e modalità di accesso, controllare e modificare il proprio funzionamento in base a criteri di efficacia ed efficienza.

### Art. 17 – Forme della gestione.

1. I servizi sono gestiti in economia, in concessione, mediante azienda speciale, mediante istituzione, mediante società a partecipazione pubblica. Possono essere gestiti mediante le forme collaborative previste dalla legge.
2. La forma e le modalità di gestione sono scelte sulla base di espressa valutazione comparativa delle diverse possibilità in termini di efficienza, efficacia, economicità.

### Art. 18 – Gestione in economia.

1. Sono gestiti direttamente in economia i servizi che, in ragione della dimensione o della tipologia delle prestazioni, non richiedono strutture dotate di piena autonomia gestionale.
2. Le deliberazioni istitutive del servizio individuano le modalità di organizzazione e finanziamento sulla base di una stima analitica dei costi e delle risorse organizzative e tecniche necessarie.
3. La Giunta può stabilire procedure per il controllo economico di gestione.
4. Essa riferisce annualmente al Consiglio, in sede di approvazione del conto consuntivo, sull'andamento, la qualità ed i costi di ciascuno dei servizi resi in economia, esponendo altresì l'orientamento dell'Amministrazione in relazione alle osservazioni e proposte eventualmente formulate dagli utenti o loro associazioni.
5. Nella relazione al conto consuntivo i Revisori dei conti esprimono rilievi e proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione dei servizi.

#### Art. 19 – Servizi in concessione.

1. Sono svolti mediante concessione i servizi che, per il loro contenuto imprenditoriale e le loro caratteristiche tecniche ed economiche, appaiano meglio organizzabili in tale forma, anche in relazione alle esigenze degli utenti e a criteri di economicità.
2. I concessionari sono scelti con procedimenti concorsuali, sulla base di requisiti tecnici ed imprenditoriali, ferme le preferenze di legge a parità di condizioni.
3. Nel disciplinare di concessione sono stabiliti gli obblighi del concessionario, in particolare in ordine al rispetto degli indirizzi fondamentali del Comune, al livello ed alla qualità delle prestazioni, alla verifica dei risultati.
4. Il concessionario garantisce i diritti, le prestazioni e le informazioni che spettano agli utenti, nei modi previsti dal regolamento e dal disciplinare.

#### Art. 20 – Aziende speciali e istituzioni.

1. Il Comune può istituire aziende speciale per servizi a contenuto imprenditoriale, anche connessi o suscettibili di essere integrati sotto il profilo tecnico ed economico, che richiedono di essere svolti con piena autonomia gestionale e patrimoniale.
2. Il Comune può costituire istituzioni per servizi di natura sociale e culturale che richiedano di essere svolti con autonomia gestionale, ma non aventi prevalente carattere imprenditoriale.
3. La deliberazione di costituzione dell'azienda o dell'istituzione determina gli apporti patrimoniali e finanziari del Comune ed è accompagnata da un piano di fattibilità che indica analiticamente le previsioni sulla domanda di servizi e sui costi, determina le risorse organizzative, tecniche e finanziarie necessarie, stima le entrate previste nonché le condizioni per l'equilibrio economico della gestione.
4. La Giunta effettua specifici controlli sull'operato degli organi delle aziende e delle istituzioni, riferendone in Consiglio in sede di approvazione del conto consuntivo.

#### Art. 21 – Organizzazione – Statuto – Regolamento.

1. Quando siano istituite aziende o istituzioni, il Presidente è nominato dal Consiglio comunale al di fuori del proprio seno, su proposta della Giunta, in base a criteri di documentata esperienza e capacità.

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da un numero di componenti non inferiore a tre e non superiore a cinque, con gli stessi criteri previsti per il Presidente.
3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica sino al rinnovo del Consiglio. Esso esercita le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.
4. Lo statuto dell'azienda determina gli atti fondamentali dell'azienda soggetti ad approvazione da parte del Consiglio comunale, comprendendovi in ogni caso la pianta organica, i bilanci, i programmi pluriennali, i regolamenti concernenti i servizi.
5. Il regolamento stabilisce le norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'istituzione. Sono approvati dal Consiglio comunale il programma annuale di spesa, i programmi operativi e gli altri atti stabiliti dal regolamento.
6. La Giunta effettua specifici controlli sull'operato degli organi delle aziende e delle istituzioni, riferendone in Consiglio in sede di approvazione del conto consuntivo.
7. In caso di insoddisfacente funzionamento dell'azienda o dell'istituzione o di grave violazione degli indirizzi comunali, il Consiglio comunale può, a maggioranza degli aventi diritto, revocare il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione su proposta della Giunta comunale, mediante atto contenente la contestuale nomina dei nuovi amministratori.

#### Art. 22 – Equilibrio di Bilancio.

1. La gestione finanziaria delle aziende e delle istituzioni persegue l'equilibrio economico fra costi e ricavi, ivi compresi i trasferimenti a carico del bilancio comunale.
2. Il bilancio preventivo non può essere deliberato in disavanzo.
3. Ove nel corso della gestione si manifesti un disavanzo, il Consiglio di Amministrazione adotta le misure necessarie per il riequilibrio; se tale obiettivo non può essere raggiunto nell'ambito della disciplina vigente e delle risorse a disposizione, propone al Comune i provvedimenti necessari.
4. La Giunta assume i provvedimenti di propria competenza e, ove necessario, propone al Consiglio modifiche nel sistema delle tariffe o dei servizi, ovvero nuovi trasferimenti a carico del bilancio del Comune, ovvero altre misure atte a far conseguire il pareggio.
5. Gli organi del Comune, quando adottino decisioni comportanti nuovi o maggiori oneri a carico di aziende o istituzioni, provvedono contestualmente ad assegnare le risorse necessarie.

#### Art. 23 – Partecipazione a Società di capitali.

1. Il Comune può partecipare a società di capitali aventi ad oggetto lo svolgimento di attività o la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse.
2. Esso aderisce alla società mediante motivata deliberazione assunta dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, con la quale è determinata la quota di partecipazione e le condizioni statutarie cui questa sia eventualmente subordinata.
3. Il Sindaco cura gli adempimenti necessari per l'attuazione della partecipazione, riferendone al Consiglio.
4. Esercita i diritti spettanti al Comune come socio e partecipa all'assemblea. Qualora non possa intervenire personalmente, delega il Vice Sindaco o, in caso di impossibilità di questi, un altro componente della Giunta.
5. Sente la Giunta comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea. Qualora l'urgenza non lo consenta, informa delle questioni trattate la Giunta nella seduta successiva.
6. E' riservata al Consiglio comunale ogni determinazione spettante al Comune sulle modifiche statutarie della società, sulla partecipazione ad aumenti di capitale, sulla dimissione della partecipazione.

#### Art. 24– Comunioni di produzione.

Al fine di gestire proprietà comuni di impianti il Comune può partecipare a – Comunioni di produzione – con altri Enti ai sensi degli artt. 1100 – 1116 del C.C..

Il Consiglio Comunale approva il relativo Regolamento per la gestione in comunione.

### TITOLO V° LE FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE

#### Art. 25 – Principio di cooperazione:

1. Nel quadro degli obiettivi e fini della comunità comunale ed in vista del suo sviluppo economico, sociale e civile, il Comune ha rapporti di collaborazione e di associazione con gli altri Comuni, con le Comunità montane, con ogni altra pubblica amministrazione, con i privati, avvalendosi, nei limiti della legge, delle forme che risultino convenienti, economiche ed efficaci rispetto allo scopo prefissato.
2. In particolare, il Comune può promuovere o aderire a convenzioni, accordi di programma, Consorzi e Unioni di Comuni.

#### Art. 26 – Convenzioni.

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi determinati che non richiedano la creazione di strutture amministrative permanenti mediante apposite convenzioni con Enti locali o soggetti privati, stipulate ai sensi dell'art. 40, comma 2, della L.R. 4 gennaio 1993, n.1.
2. Con l'approvazione della convenzione il Consiglio comunale indica le ragioni tecniche, economiche e di opportunità che ne rendano utile o vantaggiosa stipulazione.
3. Nell'ambito dei servizi sociali il Comune stipula particolari convenzioni con le organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale o con gli altri enti o organismi operanti senza fini di lucro.

#### Art. 27 – Partecipazione ad accordi di programma.

1. La promozione o la partecipazione del Comune agli accordi di programma previsti dalla legislazione statale o regionale è deliberata dalla Giunta comunale, previo consenso di massima del Consiglio.
2. Il Sindaco stipula l'accordo in rappresentanza del Comune. Quando al Comune spetta la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi, ne promuove la conclusione e lo approva.
3. Gli accordi promossi dal Comune prevedono in ogni caso:
  - a. i soggetti partecipanti;
  - b. l'oggetto e le caratteristiche dell'intervento;
  - c. i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
  - d. il piano finanziario, comprensivo dei costi, delle fonti di finanziamento e della regolamentazione dei rapporti fra gli enti partecipanti;
  - e. le modalità di guida e coordinamento dell'attuazione e di ogni altro connesso adempimento, ivi compresi gli interventi surrogatori;
  - f. le eventuali procedure di arbitrato.

#### Art. 28 – Consorzi.

1. Il Comune partecipa a Consorzi con gli altri Comuni ed Enti pubblici, al fine di organizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo sociale od economico, qualora ragioni di maggiore efficienza e di economia di scala ne rendano conveniente la conduzione in forma associata ed appaia insufficiente lo strumento della semplice convenzione.
2. L'adesione al Consorzio è deliberata dal Consiglio comunale mediante approvazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, della convenzione costitutiva e dello Statuto del Consorzio.
3. Il Sindaco sente la Giunta comunale sugli argomenti posti all'ordine dell'assemblea consortile. Qualora l'urgenza non lo consenta, informa delle questioni trattate la Giunta nella seduta successiva.
4. Qualora non possa intervenire personalmente all'assemblea consortile, il Sindaco delega il Vice Sindaco o, in caso di impossibilità di questi, un altro componente della Giunta.
5. Gli atti fondamentali del Consorzio, trasmessi al Comune, sono posti a disposizione dei Consiglieri comunali e, su richiesta, della cittadinanza.

#### Art. 29 – Unione di Comuni.

1. Il Comune può dar vita ad una Unione con altri Comuni aventi caratteristiche omogenee o complementari, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e di offrire attraverso la gestione comune servizi più efficienti alle comunità interessate, nella prospettiva di una eventuale futura fusione.
2. In vista della costituzione dell'Unione, il Consiglio comunale può approvare una dichiarazione di obiettivi e di intenti intesa a definire la posizione del Comune nei rapporti con gli altri Comuni interessati.
3. In ogni caso l'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione sono approvati dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta di componenti, con delibera che illustra le ragioni della partecipazione e le prospettive con riferimento ai principi statutari alla storia ed alle tradizioni, alle prospettive di sviluppo economico e sociale.

### TITOLO VI° PARTECIPAZIONE E PROCEDIMENTO

#### Art. 30 – Partecipazione.

1. Il comune promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente:
  - a. al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza;
  - b. con l'obiettivo di contribuire ad instaurare tra l'Ente pubblico, i singoli cittadini e le espressioni della società civile un rapporto costruttivo di reciproca corresponsabilità in ordine al bene comune.
2. Il comune riconosce e valorizza le autonome forme associative e cooperative a carattere sociale, culturale, educativo, sportivo ed economico incentivandone l'accesso alle strutture pubbliche.
3. L'Amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di formazioni sociali, di specifici settori della popolazione e di soggetti economici su particolari problemi.

### Art. 31 – Strumenti di partecipazione.

1. Al fine di promuovere e garantire la partecipazione democratica dei cittadini e di valorizzare le autonome forme associative e cooperative il Comune prevede e disciplina:  
assemblee pubbliche finalizzate, assemblee dei capi famiglia, consulte, Albo delle associazioni, Albo delle categorie, comitati, ricerche e sondaggi, convenzioni, sportello dei cittadini, conferenze di settore, consigli comunali aperti, assemblee di zona, incontri con la popolazione promossi dal Sindaco, rapporti con agenzie educative, culturali, religiose, economiche, turistiche presenti sul territorio, carte dei diritti, piano degli orari dei servizi, procedure di conciliazione, comitati a partecipazione di organismi senza fini di lucro.
2. Al riguardo potrà essere tenuto un referendum consultivo o propositivo.

### Art. 32 – Istanze e petizioni.

1. Ogni residente nel Comune può inviare agli organi comunali istanze o petizioni agli oggetti di competenza dell'organo interpellato.
2. L'organo interpellato risponde alle istanze o petizioni nei modi e tempi stabiliti dal regolamento.

### Art. 33 – Consultazioni popolari e referendum.

1. Possono essere richiesti referendum consultivi e propositivi in relazione a problemi e materie di competenza locale ivi inclusi atti amministrativi che producono modificazioni di situazioni giuridiche soggettive dei singoli (sono comunque esclusi quegli atti che sono diretta applicazione di leggi o regolamenti).
2. Con il referendum sono chiamati a votare gli elettori per il Consiglio Comunale.
3. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, né su materie che siano state oggetto di consultazione referendaria nell'anno precedente.
4. Possono richiedere il referendum:  
400 elettori del Consiglio Comunale; (la raccolta di firme deve avvenire entro un periodo di 60 giorni).
5. Anche in assenza di richieste, il referendum può essere disposto dal Consiglio Comunale.
6. Il Regolamento disciplina la presentazione della richiesta, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
7. Il referendum è indetto entro 120 giorni dalla presentazione della richiesta.

### Art. 34 – Proposte di provvedimenti amministrativi.

1. Gli elettori del Comune, in numero di almeno 50 possono avanzare proposte per l'adozione di provvedimenti amministrativi. Ogni proposta determina le persone che rappresentano i firmatari, in numero non superiore a cinque.

2. Il Sindaco trasmette le proposte, entro 30 giorni dalla presentazione all'organo competente, corredandole del parere del Segretario e dei responsabili dei servizi interessati.

#### Art. 35 – Il Difensore Civico.

Si dà atto che il Consiglio Comunale ha deliberato la copertura dell'Ufficio del Difensore Civico mediante Convenzione con il Difensore Civico Provinciale. La Convenzione è stata redatta secondo le norme ex art. 1 L.P. 5 settembre 1988, n. 32 ed è operante a tempo indeterminato a far data dal 9 giugno 1992, data di stipula della Convenzione stessa.

#### Art. 36 – Disciplina dei procedimenti.

1. Per ciascun tipo di procedimento il termine massimo entro cui deve concludersi è di 90 giorni, salvi i casi in cui un diverso termine è fissato dalla legge o dai regolamenti. Il termine decorre dal ricevimento della domanda o dall'avvio d'ufficio del procedimento.
2. Il Consiglio comunale adotterà eventuale regolamento come da disposizioni di legge.

#### Art. 37 – Partecipazione al procedimento.

1. Nei procedimenti relativi a provvedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, la partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali l'atto finale è destinato a produrre effetti è assicurata mediante:
  - a. avviso scritto in ordine all'avvio del procedimento, sempre che, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, e debba essere sostituita da altre forme di pubblicità idonee;
  - b. audizione del cittadino, o della rappresentanza dei cittadini che ne ha fatto richiesta, da parte degli organi competenti o dei funzionari responsabili del procedimento;
  - c. comunicazione del provvedimento assunto, nelle forme stabilite per la comunicazione dell'avvio del procedimento.

#### Art. 38 – Speciali forme di pubblicità.

1. Il Segretario comunale assicura che siano posti a disposizione, per la loro libera consultazione, i seguenti atti:
  - a. lo Statuto;
  - b. i regolamenti;
  - c. il Bilancio comunale;
  - d. i Piani urbanistici, il Piano del commercio e tutti gli atti di programmazione e di pianificazione del Comune;
  - e. ogni altro atto che in base a delibera del Consiglio comunale debba essere posto alla libera consultazione dei cittadini.

#### Art. 39 – Accesso dei cittadini.

1. Chiunque vi abbia interesse può accedere ai documenti amministrativi del Comune, delle aziende, enti, istituzioni da esso dipendenti.
2. Sulla domanda di visione si provvede, nell'orario e con le modalità stabilite, immediatamente. Al rilascio delle copie si provvede con sollecitudine, nei limiti della disponibilità dei mezzi.

3. Il regolamento disciplina le modalità per la presentazione delle domande di accesso, per l'accesso, per il rilascio di copie e per il pagamento delle somme dovute, in modo che sia assicurata l'immediatezza dell'accesso e la massima semplicità delle procedure, senza aggravii di tempo, di attività e di spesa per i richiedenti.
4. Il Segretario comunale o il diverso funzionario indicato dal regolamento oppone, nei casi previsti dalla legge, il rifiuto, la limitazione e il differimento dell'accesso con atto motivato e comunicato per iscritto entro 15 giorni.

## TITOLO VII° GESTIONE FINANZIARIA

### Art. 40 – Bilancio e contabilità.

1. La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi statali e provinciali.
2. La gestione contabile del Comune è disciplinata, nell'ambito delle leggi e dello Statuto, sulla base di apposito regolamento, deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza degli aventi diritto.

### Art. 41 – Facoltà del Revisore dei Conti.

1. Il Revisore dei Conti nell'esercizio delle sue funzioni ha il diritto di accesso agli atti e documenti del Comune ed ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio.  
Ha altresì facoltà di partecipare, senza diritto di voto, dietro formale richiesta, alle sedute della Giunta.
2. Il Revisore dei Conti esercita i compiti stabiliti dalla legge e verifica l'avvenuto accertamento delle consistenze patrimoniali dell'Ente.
3. Può formulare, anche autonomamente dalla relazione sul rendiconto, rilievi e proposte per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione.
4. Fornisce al Consiglio, su richiesta, elementi e valutazioni tecniche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del Consiglio stesso.